



carceri e diritti

a colloquio con

Mauro Palma

a cura di

Giulia Cella

Mauro Palma, dieci pagine di *curriculum vitae* sul sito *internet* del Ministero della Giustizia, è in primo luogo una persona cortese. Parla schiettamente, ha ben chiare le priorità cui attenersi.

È fresco di nomina a *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*: per l'esattezza, a Presidente dell'ufficio del Garante nazionale, composto anche dall'avvocato Emilia Rossi e dalla giornalista Daniela De Robert. Entusiasmi e forti aspettative hanno accompagnato questa investitura, attesa ormai da tempo.

L'istituzione di un Garante nazionale, in-

fatti, risponde ad un preciso obbligo internazionale al quale l'Italia era tenuta fin dal 2012, anno in cui ha autorizzato la ratifica e ha adottato l'ordine di esecuzione del «Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti» del 2002, che prevedeva, tra l'altro, l'istituzione di un *Meccanismo nazionale per la prevenzione*.

Tra la fine del 2013 e il 2014, la normativa italiana ha individuato a tal fine la figura del Garante nazionale, ma per la sua nomina concreta è stato necessario attendere fino all'inizio del 2016.

...e pur si muove.

La scelta di Mauro Palma non è casuale, il

suo è nome autorevole. Tra gli incarichi più recenti si segnalano quello di Presidente del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti del Consiglio dell'Europa e di Presidente della Commissione per l'elaborazione degli interventi in materia penitenziaria presso il Ministero della Giustizia. All'inizio degli anni Novanta è stato Fondatore e Presidente dell'associazione *Antigone*.

Al neo Garante viene affidata una missione di imponente responsabilità, in primo luogo per l'estensione della platea dei suoi potenziali destinatari.

In un'intervista rilasciata per i lettori di *Rocca*, Mauro Palma ne parla con la lucidità che gli è propria.

«Quella della privazione della libertà personale è un'area estremamente vasta. Il Garante nazionale si occupa certamente dei 'detenuti', anche minorenni, ma non solo. Rientrano nella sua sfera di competenza le persone internate nelle cd. Rems dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e nelle Case di Lavoro, quelle sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori, arrestati e fermati presso le camere di sicurezza delle Forze dell'Ordine, immigrati irregolari trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione. Ancora, e cito un ambito del tutto inedito: i voli *charter* utilizzati per il rimpatrio dei migranti nei Paesi di provenienza. Non a caso ho dedicato una delle mie prime visite ad un '*hotspot*' per migranti in Sicilia».

 *Quali sono i compiti e i poteri attribuiti al Garante nazionale e come può incidere nella vita delle persone che è chiamato a tutelare?*

«In ogni sua manifestazione, la privazione della libertà personale deve rispondere ad alcuni principi fondamentali sanciti nella nostra Costituzione e, a livello europeo, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu): il Garante ha un compito di controllo rispetto all'obbligo dello Stato di non violare queste regole. Per quanto riguarda, in particolare, i «detenuti», ci si potrebbe chiedere perché prevedere una specifica figura di garanzia, dal momento che il nostro ordinamento prevede che al controllo dell'operato dell'amministrazione penitenziaria negli Istituti sia preposto un magistrato. Beh, ammetto di non ricordare prese di

posizione della Magistratura di Sorveglianza italiana sul problema del sovraffollamento carcerario prima delle illustri pronunce di Strasburgo (la '*Sulejmanovic*' del 2009 e la '*Torreggiani*' del 2013) che hanno imposto al nostro Stato di mettere fine ad una violazione dei diritti dei detenuti definita addirittura 'sistemica' nella seconda delle due sentenze. Questo è accaduto perché i magistrati, oberati di lavoro, hanno potuto dedicare a tale attività solo rare e annunciate visite: non sono mancate eccezioni, ma il dato generale va tenuto presente. Il Garante, potendo recarsi negli Istituti senza preavviso e senza necessità di preventiva autorizzazione, può capire la situazione ed effettuare una 'scrematura' delle urgenze: sollecitando il Magistrato di Sorveglianza quando occorre un intervento giuridico e attivandosi in prima persona per le situazioni che possono essere ricomposte più agilmente.

La previsione del Garante nazionale, chiamato a collaborare con quelli già presenti a livello territoriale e a coordinare i regionali, è uno dei risultati ai quali è stato possibile arrivare proprio grazie alle sentenze sopra ricordate. In esse la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 Cedu, che è uno dei pochissimi articoli formulato come inderogabile: questo significa che nessuna circostanza, neppure di carattere del tutto eccezionale, può porre un limite al principio in base al quale 'nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti'».

 *Con quali modalità operative lavora il Garante nazionale?*

«Il Garante opera principalmente attraverso un sistema di visite ai luoghi di privazione della libertà. Personalmente non amo l'immagine del Garante che esce da un posto e fa il 'megafono' di ciò che ha visto: è un'Istituzione e deve dialogare con le Istituzioni. L'intenzione è quindi quella di operare attraverso due tipi di visite. Alcune potrebbero essere definite di '*assessment generale*' e sono annunciate per una questione di *fair play* istituzionale. Le altre, invece, sono quelle 'richieste dalle circostanze': se vengo a conoscenza di una situazione particolare presso una determinata struttura, ci vado ed è obbligo del suo responsabile concedermi l'accesso a tutti i luoghi, a tutta la documentazione e con-

L'INTERVISTA

sentirmi colloqui privati in assenza di testimoni. Solo per l'accesso alle camere di sicurezza la legge prevede la necessità del 'previo avviso'».

■ Torniamo ai 'detenuti': dovendo operare una 'selezione delle emergenze', su quali concentrerà la sua attenzione?

«La sentenza Torreggiani ha imposto all'Italia di predisporre gli strumenti necessari per fronteggiare quella situazione di sovraffollamento che aveva consentito alla Corte europea dei diritti dell'uomo di condannarla per violazione dell'art. 3 Cedu senza dover prendere in considerazione altri aspetti della vita detentiva. A marzo 2016 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha dichiarato chiuso il caso, promuovendo il nostro Paese. Bene: ora è il momento di occuparsi degli altri parametri.

Intendo quindi concentrare il mio lavoro sulla regolarità responsabilizzante della quotidianità detentiva e, per farlo, parto da un dato: quantomeno nelle sezioni di cd. 'media sicurezza' (ovvero quelle che ospitano la maggioranza dei detenuti) è infatti stato stabilito l'obbligo di consentire l'apertura delle celle per almeno otto ore al giorno. Questa novità, che intende restituire alla cella il suo originale significato di 'camera di pernottamento', non può essere apprezzata se non viene collegata ad uno sviluppo dei progetti di Istituto. Tuttavia, fino ad ora così non è stato o è stato solo in pochi casi. Sarebbe invece stato necessario operare un'adeguata strutturazione degli spazi e, contestualmente, centrare il lavoro dei servizi di sorveglianza sull'osservazione delle dinamiche *inter-relazionali* tra i detenuti. La mia prima attenzione, pertanto, è rivolta al 'tempo penitenziario' e allo 'spazio' dove trascorre questo tempo: categorie in grado di ricomprendere molti aspetti, tra cui il lavoro e l'istruzione. Per quanto riguarda la questione sanitaria, invece, i Garanti regionali possono meglio dialogare con le singole realtà sanitarie regionali, ferma restando la necessaria supervisione a livello nazionale».

■ Ragionando a livello sistemico, perché è così difficile parlare di 'diritti' delle persone private della libertà persona-

le? E perché è così importante insistere su questo tema, oggi?

«Nella nostra vita di uomini 'liberi' esiste una commistione tra il concetto di 'diritto' e il concetto di 'concessione'. Se io non percepisco i miei diritti come pilastri su cui si costruisce il sistema democratico non sarò mai disposto ad accordare ad altri ciò che non ritengo spetti nemmeno a me. È un problema di tipo culturale, che va a braccetto con la difficoltà di liberarci da una quota di retribuzionismo penale: se la pena viene concepita come retribuzione e la retribuzione come sofferenza, finiamo per legittimare l'idea di una pena che consiste in una riduzione dei diritti superiore a quanto reso necessario dall'oggettiva situazione di privazione della libertà. Pensiamo all'amputazione determinata, sul piano dell'affettività, dalla detenzione: in Italia non sono permessi rapporti intimi in carcere, anche se ciò non si giustifica con nessuna finalità rieducativa ed è peraltro destinato a ripercuotersi sui diritti del *partner* innocente.

Insomma: se il contesto penitenziario consente al detenuto di trasformarsi velocemente da 'colpevole' in 'vittima' di un sistema che nega ciò che invece dovrebbe garantire, non aiutandolo a riconoscere la lacerazione che il reato determina nel tessuto sociale, le cose non possono funzionare. Per tornare a ragionare in termini di 'rieducazione sociale', dobbiamo sostituire il concetto di 'sofferenza' con quello di 'responsabilità'».

■ Insomma, c'è ancora molto da fare.

«Come insegnava un grande studioso di sistemi penali, Massimo Pavarini, la pena carceraria – al pari di ogni altro castigo – è sofferenza e dolore, feroce macchina di produzione di *handicap* sociali: eppure, pur partecipando di questa comune pratica, si fa portatrice di una progettualità politica di tipo inclusivo. Su questa contraddizione, viva e vegeta nel nostro patrimonio culturale, occorre lavorare intensamente.

Con la nomina del Garante nazionale è stato fatto un passo in avanti».

E allora buona strada, dottor Palma.

a cura di Giulia Cella